



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 510 DEL 13 aprile 2016

OGGETTO: Richiesta di parere presentata dall'azienda ospedaliera universitari senese – Nomina di un dirigente medico legato da legami di parentela con il direttore generale dell'azienda sanitaria— Incompatibilità ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 39/2013 e del d.P.R. n. 62/2013. Conflitto di interessi. AG 15/2016/AC.

Il Consiglio dell'Autorità nazionale anticorruzione

nell'adunanza del 13 aprile 2016;

visto il d.lgs. n. 39/2013;

visto l'appunto dell'Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici (UPAG)

Considerato in fatto

Con nota acquisita al prot. n. 0134625 del 15 ottobre 2015, l'azienda ospedaliera universitaria senese ha sottoposto all'attenzione dell'Autorità una richiesta di parere in ordine alla fattispecie indicata in oggetto. Più precisamente, il direttore generale riferisce che, a seguito di una procedura di mobilità posta in essere dal Dipartimento di chirurgia specialistica dell'azienda e finalizzata all'assunzione di unità di personale nell'ambito dell'unità operativa di urologia è risultato vincitore della stessa e primo classificato Nicola Tosi, figlio del citato direttore generale.

In conseguenza di ciò, il richiedente chiede se la nomina di tale soggetto quale dirigente medico dell'azienda ospedaliero- universitaria da parte del direttore generale, legato dallo stesso da un legame di parentela di primo grado, violi le disposizioni di legge in materia di incompatibilità ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 39/2013 ovvero le disposizioni del codice di comportamento dei pubblici dipendenti.

Ritenuto in diritto

In premessa, si evidenzia che non sussistono le ipotesi di incompatibilità previste dall'art. 10 del d.lgs. n. 39/2013. Nella fattispecie richiamata, infatti, le cariche o le attività professionali svolte dal coniuge e dal parente o affine entro il secondo grado debbono essere svolte in enti regolati o finanziati dal servizio sanitario regionali ovvero l'attività professionale svolta deve essere regolata o finanziata dal servizio sanitario regionale. Nel caso di specie, il figlio del direttore generale andrà a svolgere il ruolo di dirigente medico nella stessa struttura ospedaliera, ragion per cui non vengono in essere le condizioni poste dalla richiamata norma. Quanto al codice di comportamento dei dipendenti pubblici e, più precisamente, all'art. 7 citato, che fa riferimento ad astensioni legate a decisioni coinvolgenti interessi propri o di parenti o affini, l'esponente sostiene che, nel caso di specie, il direttore generale non ha partecipato ad alcun processo decisionale, dovendo lo stesso solo sottoscrivere un contratto all'esito di una procedura comparativa posta in essere da un'apposita commissione. Sul punto, in linea generale si sottolinea che (come osservato nella deliberazione AG76/15/AC), l'attuale contesto normativo generale denota la sempre crescente attenzione prestata dal legislatore all'indeclinabile valore dell'imparzialità in sede di espletamento dell'attività amministrativa (esigenza questa compendiata dalla formulazione dell'art.6-bis della l. n.241/1990, così come introdotto dalla l. n. 190/2012). La giurisprudenza amministrativa (cfr.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

T.A.R. Lombardia-Milano, sez. IV, sentenza 13 maggio 2013, n. 1137; T.A.R. L'Aquila-Abruzzo, sez. I, 19 marzo 2014, n. 261; T.A.R. Campania- Salerno, sez. II, 17 marzo 2014, n. 577 e da ultimo T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 12 maggio 2015, n. 968) ritiene a tal riguardo che il dovere di astensione, quale conseguenza obbligatoria di fronte ad ipotesi di conflitti di interessi, postula “una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi” del pubblico amministratore. Ciò in quanto i principi fissati dall’articolo 97 della Costituzione devono ispirare tutta l’attività della P.A. e non solo quella vincolata ovvero quella prevista direttamente dalla legge: compito dell’azione amministrativa è quella di perseguire l’interesse pubblico e quest’ultimo non può essere assicurato senza il rispetto di quei principi fondamentali che impongono, tra l’altro, l’astensione nel caso in cui sussista una situazione di conflitto di interessi. L’obbligo in questione è espressione dei principi di legalità, imparzialità, buon andamento dell’azione amministrativa, fissati dall’articolo 97 della Costituzione e costituisce una regola generale ed inderogabile, di ordine pubblico, applicabile automaticamente - anche al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dalla legge - tutte le volte in cui sussista un diretto e specifico collegamento tra la deliberazione ed un interesse proprio di colui che vota o dei suoi congiunti (Consiglio di Stato, sez. IV, 26 maggio 2003, n. 2826). Quanto alla prospettata applicabilità dell’art. 55 bis della legge regionale toscana n.40/2005 e s.m.i. nella parte in cui preclude la prestazione di lavoro di parenti nella stessa struttura operativa, connotata dall’esistenza di poteri gerarchici fra i soggetti, quest’Autorità rinvia alle competenti autorità regionali per la valutazione di un’eventuale violazione della norma.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL CONSIGLIO

- delibera, da un lato l’insussistenza delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. 39 del 2013 e, dall’altro, la sussistenza di profili di conflitti di interesse di cui al d.P.R. n. 62/2013 nei sensi in cui in motivazione;
- dispone, infine, l’invio del presente provvedimento al soggetto interessato e all’assessorato regionale alla salute della Regione Toscana per le valutazioni di competenza, con particolare riferimento all’individuazione del soggetto che deve adottare il provvedimento di nomina, in sostituzione del direttore generale dell’azienda sanitaria.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 6 maggio 2016

Il Segretario, Rosetta Greco